



Statuto del Centro Studi Claviere - Associazione di Promozione Sociale

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Costituzione e durata. 1. E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Centro Studio Claviere" in forma d'Associazione non riconosciuta. 2. L'Associazione ha sede a Vittorio Veneto, in via Lioni, n. 111. 3. La durata è illimitata.

Art. 2. Statuto. 1. L'Associazione "Centro Studi Claviere" è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge numero 383/2000, della DGR del Veneto numero 2652 del 10/10/2001 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

Art. 3. Modifiche allo Statuto. 1. Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi, in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi degli aderenti, in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) degli aderenti.

Art. 4. Oggetto e scopo. 1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, culturale, civile nel settore delle arti in generale (pittura, scultura, letteratura, poesia, musica di tradizione) senza finalità di lucro con particolare riferimento alla promozione, ricerca, divulgazione e interpretazione della musica sacra e profana.

Art. 5. Attività principali. 1. Sono compiti dell'associazione esclusivamente a favore degli associati propri o di altre associazioni: a) curare la realizzazione di concerti spirituali presso e in accordo con luoghi sacri storicamente e artisticamente significativi delle Diocesi in particolare di Vittorio Veneto e Belluno, nonché nel territorio di altre diocesi; b) promuovere la divulgazione della musica antica (cosiddetta di pubblico dominio) studiata ed eseguita su strumenti storici, in particolare a tastiera; c) promuovere la riscoperta di testi musicali d'epoca, in particolare sacri, conservati in archivi parrocchiali e altri fondi musicali sino a curarne la messa in musica e l'eventuale pubblicazione anche discografica; d) promuovere l'attività di ricerca relativa all'espressione musicale di temi sacri e religiosi di ogni tempo, luogo e area linguistica; e) promuovere l'attività di ricerca relativa all'espressione musicale antica di tradizione dotta e agli strumenti d'epoca, in particolare a tastiera; f) organizzare incontri e seminari sia divulgativi sia di approfondimento su temi di cui al punto d); g) organizzare incontri e seminari sia divulgativi sia di approfondimento su temi di cui al punto e); h) promuovere il recupero, il buon funzionamento e l'utilizzo di strumenti storici, in particolare a tastiera, di interesse organologico e musicale; i) organizzare seminari e corsi sul tema della vocalità secondo un orientamento formativo che muove dalla ricerca interdisciplinare per giungere tramite la consapevolezza percettiva del fatto fisiologico - acustico all'applicazione delle conoscenze e dell'esperienza sensoriale al fatto musicale dall'ambito didattico al campo artistico senza limiti di repertorio vocale o parlato; l) promuovere la ricerca sull'interpretazione del testo poetico, nel rapporto fra parola e stile di vita, fra contenuto e canto dell'anima; m) promuovere l'organizzazione di percorsi artistici tramite i quali coniugare conoscenze ed esperienze relate al linguaggio musicale e poetico con ambienti e ambiti architettonici ad essi connessi, facendo inoltre itinerare temi di ricerca incentrati sul testo musicale e poetico che facciano risuonare per affinità luoghi storici significativi; n) prendersi cura degli spazi e degli ambienti in cui si svolgono le attività compatibili con gli scopi sociali; o) promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale - ricreativa, per assicurare ai propri soci momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva; p) incentivare l'organizzazione di iniziative per raccogliere fondi a fini di autofinanziamento; q) favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze, il collegamento con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado; r) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone, anche in collaborazione con Enti pubblici, altre associazioni, scuole di vario ordine e grado e altro.

Art. 6. Attività complementari: Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre alle attività principali, l'Associazione può svolgere attività complementari. In particolare per gli associati potrà, ai sensi dell'articolo 31, commi 2 e 3, della legge 383/2000: a) allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande; b) organizzare viaggi e soggiorni turistici, nonché attività turistiche e ricettive per i propri associati, come momenti di socializzazione e di sviluppo culturale.

TITOLO SECONDO - ADERENTI

Art. 7. Ammissione. 1. Sono aderenti all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità indicate dallo statuto. 2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni della legge 675/96 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. In ogni caso il diniego può essere motivo di mancata ammissione dell'aspirante socio da parte del Consiglio Direttivo. 3. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti emanati, e delle delibere degli organi sociali. 4. Il richiedente acquisirà la qualifica di socio al momento del rilascio della tessera sociale.

Art. 8. Adesione. 1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento, per l'approvazione del bilancio e per la nomina degli organi direttivi, nonché su tutte le questioni poste all'ordine del giorno dell'assemblea. 2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa; tutti i soci maggiorenni godono del diritto di

elettorato attivo e passivo. 3. I soci si impegnano per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Essi possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti preventivamente fissati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti e assimilati e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati. 4. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 9. Perdita della qualità di Socio: La qualità di socio si perde per decesso, recesso ed esclusione, decadenza.

Art. 10. Recesso e decadenza. 1. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dalla data della richiesta se accettata del Consiglio Direttivo, salvo casi specifici. 2. Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di adesione.

3. Gli aderenti che non avranno effettuato il versamento quota entro la data indicata dall'assemblea, si considerano decaduti.

Art. 11. Esclusione. 1. Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 8 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa, ai soci e ai terzi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione del socio deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Il socio escluso che non condivida il provvedimento di esclusione può fare ricorso all'Assemblea che esprimerà parere insindacabile. 2. I soci receduti o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO TERZO - ORGANI

Art. 12. Organi.

1. Sono organi dell'Associazione: a) L'Assemblea degli aderenti; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 13. Composizione dell'Assemblea. 1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. 2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 14. Convocazione. 1. L'Assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, mediante comunicazione scritta. La comunicazione deve essere spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro dei soci e in regola con la quota associativa e dovrà pervenire ai destinatari almeno dieci giorni prima della data della riunione. 2. La convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. 3. L'Assemblea potrà essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno 2/3 dei soci.

Art. 15. Oggetto delle delibere Assembleari. 1. L'Assemblea: a) provvede alla nomina di Presidente e Consiglio Direttivo; b) approva i bilanci consuntivo e preventivo; c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; d) delibera sulle modifiche al presente Statuto; e) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto; g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 16. Validità dell'Assemblea. 1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti. Possono essere previste deleghe da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti, nel numero massimo di due. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. 2. Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale. 5. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo. 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di 3 anni che possono essere rieletti. In caso di recesso o decesso di un consigliere il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti e 3 i membri. Non prevale il voto del Presidente. 2. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Vicepresidente e un Segretario. 3. Le cariche sociali sono gratuite. 4. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta di almeno il 20% dei soci, comunque più volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. 5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. 6. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 7. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Ass., la cui osservanza, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 18. Il Presidente del Consiglio Direttivo. 1. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. 2. E' eletto dall'Assemblea. 3. L'Assemblea, con il voto favorevole dei due terzi degli aderenti, può revocare il Presidente. 4. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati



dell'Assemblea dei soci. 5. Sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al Presidente compete lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione; in merito all'attività compiuta il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo. 6. Solo in casi di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. 7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Ass., verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. 8. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione. 9. Il Presidente cura, con il Segretario, la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 19. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo. 1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 20. Il Segretario del Consiglio Direttivo. 1. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive; cura la tenuta del Libro verbale dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei Soci.

TITOLO QUARTO - PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCIO

Art. 21. Patrimonio. 1. Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 2. Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'Unione Europea e di organizzazioni internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 22. Erogazioni, donazioni e lasciti. 1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. 2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. 3. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. 4. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 23. Bilancio 1. Gli esercizi dell'Associazione aprono il 1 gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. 2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. 3. I bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli associati, almeno venti giorni prima della data fissata per l'approvazione. 4. I soci, riuniti in Assemblea, approveranno il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura rispettivamente dell'anno in corso e successivo a quello di spettanza.

Art. 24. Avanzi di gestione. 1. All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. I proventi delle attività associative non possono in alcun modo essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. 2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l'attuazione delle attività istituzionali.

Art. 25. Convenzioni. 1. L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione, che viene stipulata dal Presidente e viene eseguita sulla base delle modalità di attuazione deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26. Scioglimento.

1. In caso di scioglimento, i beni che residuano devono essere devoluti dall'Associazione a fini di utilità sociale.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto.

Art. 27. Legge applicabile.

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 28. Consorzi/coordinamenti.

1. L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi/riunirsi in coordinamento con altre Pro Loco della zona o con altre Associazioni che operano nel medesimo ambito.



11 LUG. 2013

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO
UFFICIO TERRITORIALE DI VITTORIO VENETO

11 LUG. 2013

Atto privato registrato il _____ al n. 973
versato € 76800 € (CENTOJSANTOTTO €)
presso Bec Prealpe V.V.to il 11-07-2013
Il Funzionario

* Firma su delega del Direttore Provinciale



Il Funzionario
Stefano GASPAROTTO
su delega del Direttore Provinciale